

Pubblicato il 27/01/2020

N. 00039/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2019, proposto da Corrado Caroselli, Chiara Leonardi, Luca Latronico, Sara Tonelli, Concetta Esposito, Francesco Di Bernardo, Giovanna Dolcetti, Alberto Cavani, Remigia Grion e Roberto Zilli, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Ciliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccarda Faggiani, Giangiacomo Martinuzzi e Giuseppe Sbisà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sbisà in Trieste, via Donota n. 3;

nei confronti

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit S.p.A.) e Telecom Italia S.p.A., congiuntamente rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del provvedimento P.G. n. PG/E 0123803/2018, Cod. SCIA/219.2.2018, dd. 09 maggio 2019, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, dott. Giorgio Pilosio, avente ad

oggetto “realizzazione stazione radio base per la telefonia mobile nell'area parcheggio Centro Sportivo Comunale di via Laipacco – UDB6 – UD LAIPACCO”;

2) del “Regolamento comunale per la telefonia mobile” del Comune di Udine, approvato con Delibera consiliare n. 74 del 4 novembre 2013 e, in particolare:

- dell'art. 5, nella parte in cui omette di individuare le aree controindicate ai sensi del comma 4, lettera b), punto 2), dell'art. 16, L.R. 18.3.2011 (“Norme in materia di telecomunicazioni”);

- dell'allegato 3 “Relazione Tecnica RT_040_12_P_02 – Piano Territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile”, in tutte le parti in cui individua l'Impianto sportivo di Laipacco, quale sito idoneo per l'installazione di stazioni radio base: paragrafo 5.2.9 “Siti esaminati per lo sviluppo dei piani di rete”, Tabella 8, pag. 34, n. 41; paragrafo 5.2.10 “Piani per lo sviluppo della rete per il gestore TELECOM-TIM”, Tabella 10, pag. 36, n. 9; paragrafo 5.2.11 “Piani di sviluppo della rete per il gestore VODAFONE”, Tabella 13, pag. 39, n. 1;

- dell'allegato 4 “ELENCO AREE SENSIBILI E CONTROINDICATE”, nella parte in cui non include, in tali aree sensibili e controindicate, l'Impianto Sportivo di Laipacco;

3) di ogni altro atto al precedente presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa:

- alla “concessione all'occupazione permanente di suolo e sottosuolo pubblico per l'installazione di un impianto di SRP in via Laipacco (sito UDB6 UD Laipacco)”, dd. 21 novembre 2018, n. 31/2018 progr;

- al parere dd. 4 settembre 2018, P.G. n. PG/E 0076671/2018, Cod. PP/24.2.2018, a firma del dirigente del servizio edilizia privata del comune di Udine.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Udine e di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit S.p.A.) insieme a Telecom Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti espongono di essere residenti ed abitanti in Comune di Udine, Via Laipacco 98, nonché proprietari di appartamenti nel fabbricato individuato catastalmente al Fg. 52, mappale 1393, confinante con quello oggetto della SCIA, sulla quale è stata eretta una stazione radio base di telefonia cellulare.

Per evitare l'introduzione di tale fonte di inquinamento elettromagnetico, in data 3.4.2019 i ricorrenti hanno presentato al Comune intimato, istanza ex art. 19, comma 6 ter, L. n. 241/1990, al fine di sollecitare l'esercizio delle verifiche e dei poteri inibitori spettanti all'amministrazione sulla citata SCIA.

Il Comune di Udine, tuttavia, con il provvedimento dd. 9.5.2019, P.G. n. PG/E 0123803/2018, Cod. SCIA/219.2.2018, rigettava l'istanza citata, affermando: "si confermano quindi le valutazioni già espresse in merito alla conformità dell'intervento al Regolamento comunale per la telefonia mobile e pertanto il parere favorevole dello scrivente Servizio all'installazione dell'impianto in argomento".

Da ciò il presente ricorso, con cui sono state dedotte plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il Comune di Udine e le società controinteressate si sono costituiti in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto più profili e, nel merito, contestandone la fondatezza e concludendo per la sua reiezione.

Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall'esame delle citate eccezioni in rito, essendo il ricorso infondato nel merito.

L'ostacolo preclusivo alla pretesa fatta valere dai ricorrenti, affinché la nuova antenna non sia installata nelle vicinanze delle loro abitazioni, deriva dal regolamento comunale, anch'esso oggetto di impugnazione. Quest'ultimo, nella programmazione delle stazioni radio base installabili sul territorio comunale, in base alla L.R. 18/3/2011 n. 3 che disciplina sul territorio della Regione a statuto autonomo Friuli Venezia Giulia la localizzazione, l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, prevede la collocazione del nuovo impianto esattamente sull'area di parcheggio del campo sportivo comunale di Laipacco, giusta la scheda n. 51 del piano territoriale di installazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare.

Invero, la L.R. 18.3.2011 n. 3, all'art. 4, prevede che i Comuni adottino un regolamento per la telefonia mobile, il quale disciplina, anche graficamente, l'installazione dei relativi impianti.

Come già affermato da questo Tribunale (sent. n. 12 del 2015) con riferimento proprio al Comune di Udine, la stessa giurisprudenza costituzionale, pur con riferimento ai poteri delle Regioni a statuto ordinario, ha precisato che la potestà dei Comuni, ai sensi dell'art. 8, 6° comma, della L. n. 36/2001, che consente loro di adottare regolamenti volti a garantire "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" deve tradursi nell'individuazione di siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati appropriati, senza trasmodare in limitazioni della localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in quanto non spetta ai Comuni disciplinare, con i propri regolamenti, l'installazione di impianti di telefonia mobile con divieti così ampi da non consentire una diffusa localizzazione di detto servizio pubblico.

La salvaguardia della salute umana spetta ad altri organi a ciò deputati, mentre il Comune può sempre richiedere il parere dell'ARPA, che attesti la piena conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, di cui alla L. n. 36/2011 e al DPCM 8.7.2003.

Per quanto riguarda la verifica dei campi elettromagnetici essa è prevista dal regolamento comunale ma la vigilanza ed il controllo sono affidati all'ARPA e, nella specie, il parere radioprotezionistico espresso dall'ARPA sull'impianto in controversia è stato favorevole.

Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si deduce che nelle vicinanze, a circa 300 metri, precisamente in Via Laipacco 143, esiste già un'antenna per la telefonia mobile utilizzata dal gestore H3G, e quindi si sarebbe dovuto valutare se fosse stato possibile accorpate anche questa antenna sul medesimo sito.

La censura non tiene conto che tale valutazione è già stata operata a monte dal regolamento di localizzazione, il quale ha dovuto tener conto di vari elementi e fattori di carattere generale e particolare ed ha dovuto svolgere il coordinamento delle istanze dei diversi gestori, temperando così le diverse esigenze ambientali, radioprotezionistiche, di efficienza della capillare copertura di rete. In particolare, il regolamento ha dovuto comporre lo stato attuale delle reti di telefonia e del loro collocamento territoriale, la presenza di edifici con altezze rilevanti, i siti "sensibili", i calcoli previsionali di impatto elettromagnetico delle SRB, l'analisi dei piani di sviluppo presentati dai gestori e l'individuazione di eventuali aree di sviluppo della copertura di rete, l'analisi delle aree di proprietà comunali convenientemente utilizzabili per l'installazione di stazioni radio base e l'analisi dell'impatto elettromagnetico globale del piano, cosicché non poteva (e non doveva) spettare all'Amministrazione in sede di verifica della SCIA, introdurre nuove e specifiche valutazioni discrezionali, avulse dal citato quadro regolamentare, ma soltanto verificare il rispetto delle norme regolamentari, come effettivamente avvenuto.

Col secondo, terzo e quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, si sostiene che nei pressi sorge una scuola materna statale, a 100 mt, e che l'Impianto Sportivo comunale di Laipacco è utilizzato regolarmente anche dai bambini (e non per tempi limitati come sostenuto dall'Amministrazione) per lo svolgimento di attività sportive, talché non sarebbe rispettato il "principio di precauzione" in quanto l'antenna verrebbe a trovarsi al centro di un'area frequentata, soprattutto, da bambini.

Senonché, il regolamento comunale ha effettivamente incluso tra i siti sensibili la scuola d'infanzia di Laipacco che, essendo posta a 100 metri dall'impianto, è esterna al perimetro del rischio ipotetico e precauzionale di esposizione radioelettrica, mentre l'impianto sportivo non è compreso tra i siti sensibili e la temporanea presenza di persone, anche minori, che vi svolgono l'attività sportive, non raggiunge la soglia dell'attenzione radioprotezionistica, nemmeno precauzionale, anche perché la permanenza ivi delle persone non è mai prolungata.

Giova ulteriormente evidenziare, sul punto, che l'Amministrazione comunale non potrebbe adottare misure di deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, introdurre distanze fisse da osservare rispetto ai luoghi destinati

alla permanenza delle persone, poiché tali disposizioni sono funzionali, non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato, attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con d.P.C.M. e il cui rispetto è affidato all'ARPA ex art. 14 della medesima legge (in tal senso, cfr. ad es: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 15/02/2018, n. 188 e la giurisprudenza ivi citata).

Sul punto, va ulteriormente osservato che il Comune ha regolamentato la collocazione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ma che tale funzione non può essere svolta sulla base di "pressioni emotive" legate a generiche preoccupazioni per lo sviluppo del fenomeno e la sua presunta pericolosità, ma di risultanze scientifiche acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza di misure ulteriormente limitative e la loro idoneità rispetto al fine perseguito: situazione questa non ricorrente nella specie.

Con il quinto motivo si sostiene che il regolamento comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile è stato adottato senza alcun coinvolgimento della popolazione residente.

Il motivo è infondato in quanto risulta che l'Amministrazione comunale ha dato corso alla consultazione della cittadinanza, come risulta dalla deliberazione consiliare 4.11.2013 n. 74 di approvazione del regolamento stesso, in cui si dà atto che "l'iter di formazione del Regolamento ha compreso anche la fase partecipativa, con illustrazione del suddetto documento, nel corso della seduta pubblica del 19.02.2013, ai rappresentanti dei Comitati sul territorio ed alla cittadinanza, di cui sono state recepite, ove possibile, le osservazioni" (vd. doc. n. 8 prodotto dal Comune di Udine).

Col sesto e settimo motivo si deduce che l'inserimento dell'antenna in discorso avviene all'interno di una zona del Comune di Udine, quella del borgo di Laipacco, caratterizzata da un'edificazione di limitata altezza con pregiudizio per l'impatto visivo e che le aree di proprietà comunale costituiscono aree preferenziali per il posizionamento degli impianti solo a condizione (e non sarebbe questo il caso) che l'inserimento di impianti di notevole impatto visivo risulti coerente al contesto insediativo.

Tale censura non può essere assecondata poiché l'area non risulta soggetta a vincoli urbanistici né paesaggistici e si trova in un'area già edificata con la presenza, ammessa dai ricorrenti, di altri elementi strutturali di notevole altezza, quali sono i pali della luce dell'impianto sportivo. In ogni caso si tratta di un sedime di proprietà comunale considerato dal regolamento (con valutazione niente affatto irragionevole) preferenziale per tale scopo.

Infine, anche l'ottavo motivo di ricorso va disatteso, per le ragioni appena esposte e perché si vuole sindacare nel merito, in termini di inidoneità, l'area individuata dal regolamento, perché non sarebbe raggiunto lo scopo della minimizzazione ambientale, considerata l'interferenza visiva, sul paesaggio, dell'antenna.

In conclusione, per le considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato ed il presupposto regolamento comunale resistono alle censure dedotte dai ricorrenti.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti a rifondere alle controparti le spese del giudizio che liquida in euro 2000,00 a favore del Comune ed in euro 1000,00 a favore di ciascuna delle due controinteressate, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoj, Consigliere

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Stevanato

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO